

CONVENZIONE-

PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA
PIANA/CONFEZIONATA, FORNITURA DI CALZATURE E MATERASSERIA/GUANCIALI
NECESSARI ALL'AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA: **CIG N 4847608**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, C.F: 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Alessandra Boni

E

SI.GI. SERVIZI OSPEDALIERI S.R.L., sede legale in Piacenza, Via Antonio Anguissola snc, iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 011654110331, P. IVA 011654110331, domiciliata ai fini del presente atto in in Piacenza, , Via Antonio Anguissola snc in persona del Sig. Bruno Giglio legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante SERVIZI ITALIA SpA, sede legale in Soragna, Frazione Castellina, Via San Pietro, 59 B, iscritta al Registro delle Imprese di Parma codice fiscale e numero d'iscrizione 08531760158 domiciliata ai fini del presente atto in in Soragna, Frazione Castellina, Via San Pietro, 59 B giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Bobbio,_(PC) il 23/12/2013, repertorio n. 606/2013 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- b)** che il contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l'Azienda U.S.L. di Piacenza da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- c)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana/confezionata, fornitura di calzature e materasseria/guanciali per l'Azienda U.S.L. di Piacenza" mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/02/2013
- d)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f)** che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965 nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- g)** che, ai fini della stipulazione della presente Convenzione, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e l'Agenzia Intercent –ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- h)** che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere le polizze e garanzie richieste;
- i)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle

prestazioni che verranno fornite all'Azienda U.S.L. di Piacenza con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, i disciplinari tecnici ed i relativi allegati, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni e abbreviazioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) **Fornitore:** l'Azienda o il R.T.I. che risulta aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;
 - c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. Contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale l'Azienda U.S.L. di Piacenza comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione delle stesse;
 - d) **Sito:** lo spazio *web* sul portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dall'Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
 - e) **Azienda U.S.L. di Piacenza:** l'Azienda registrata al Sistema legittimata ad emettere Ordinativi di Fornitura.
 - f) **Amministrazione contraente:** Azienda USL di Piacenza.

Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 4 Oggetto

1. La Convenzione ha per oggetto l'affidamento del Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana/confezionata, fornitura di calzature e materasseria/guanciali necessarie all'Azienda U.S.L. di Piacenza di seguito elencate:

- a) Noleggio della biancheria piana di corredo dei letti (lenzuola, federe, copriletti, ecc...), della biancheria non sterile per i Comparti Operatori (camici inclusi) e della biancheria per usi vari secondo quanto indicato nelle Istruzioni operative relative al materiale di guardaroba allegato al presente capitolato (allegato 3) e con le caratteristiche tecniche ivi indicate; detta elencazione potrà essere integrata o variata su richiesta dell' Azienda U.S.L..
- b) Noleggio delle divise ed abiti da lavoro per gli articoli ed il personale indicati nelle Istruzioni operative relative al materiale di guardaroba allegate al presente capitolato (allegato 3) d'oneri con le fogge e le caratteristiche tecniche ivi indicate; detta elencazione potrà essere integrata o variata su richiesta dell' Azienda U.S.L..
- c) Ricondizionamento sanitizzante: lavaggio, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura della biancheria e del vestiario di cui ai punti precedenti.
- d) Fornitura e distribuzione di nuovi materassi ad integrazione di quelli attualmente utilizzati in Azienda previa verifica dello stato d'usura da accertarsi durante il corso dell'appalto, a cura dell'U.O. Servizi Generali e Logistici dell'Azienda U.S.L.
- e) Fornitura e sostituzione periodica dei guanciali di diverse misure previa verifica dello stato d'usura da accertarsi durante il corso dell'appalto, a cura dell'U.O. Servizi Generali e Logistici dell'Azienda U.S.L.
- f) Fornitura e sostituzione delle calzature (usurate), elencate nelle Istruzioni operative relative al materiale di guardaroba allegate al presente capitolato(allegato 3).
- g) Disinfezione di qualsiasi articolo oggetto dell'appalto, infetto o presunto tale, ad insindacabile giudizio dell'Azienda U.S.L..
- h) Lavaggio e asciugatura e stiro di tende in tessuto (sia a finestra sia divisorie).
- i) Lavaggio ad acqua e/o a secco, asciugatura e stiro di biancheria ed abiti utilizzati dai degenti psichiatrici o diversamente assistiti dell'Azienda U.S.L. e di indumenti di proprietà dei degenti. Lavaggio ad acqua e/o a secco, asciugatura e stiro di altro materiale tessile a corredo di attrezzature sanitarie e non di proprietà dell'Azienda U.S.L..

Restano compresi nell'appalto

- Confezionamento delle tende, piccoli lavori di sartoria, sia di capi di biancheria, sia di sacchi per la raccolta delle divise, sia di capi di vestiario dei degenti di cui sopra ed altri che mano a mano si renderanno necessari.
 - Fornitura di biancheria di scarto (stracci e teli) di cotone 100% secondo necessità.
 - Fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria piana/confezionata sporca e materasseria/guanciali,
 - Espletamento dei servizi di trasporto, di prelievo dei capi da sottoporre a ricondizionamento, di riconsegna degli stessi dopo l'avvenuto ricondizionamento, la consegna degli articoli di cui è prevista la fornitura.
 - Allestimento, organizzazione e gestione dei guardaroba e dei magazzini presso le Strutture dell'Azienda U.S.L..
 - Fornitura, l'attagliamentamento con la relativa distribuzione delle calzature.
 - Gestione delle consegne di biancheria piana/confezionata, calzature e materasseria/guanciali mediante l'utilizzo del Software proposto dal Fornitore nella propria offerta.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Piacenza a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente con l'Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad Euro 18.673.034,31 oltre agli oneri di sicurezza da rischi di interferenze pari € 10.800,00, per un totale complessivo di € 18.683.834,31, IVA esclusa,
 3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Azienda U.S.L. di Piacenza darà origine ad un contratto per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana/confezionata, fornitura di calzature e materasseria/guanciali per un periodo di 9 anni, a decorrere dalla data dell'emissione medesima e per l'intero importo della Convenzione.
 4. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per l' Azienda U.S.L. di Piacenza fermo restando che dall'Ordinativo di Fornitura L'Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni ai sensi del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827. Sarà

altresì possibile avvalersi dell'istituto della variante, ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

5. L'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore dell'Azienda AUSL di Piacenza, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dal R.D. 23/05/1924 n. 827. L'Agenzia potrà richiedere al Fornitore una variazione nei termini posti degli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010

Articolo 5 Durata della Convenzione

1. La Convenzione sarà valida per un periodo di 9 (nove) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. L'Ordinativo di Fornitura avrà una durata di anni 9 (nove) dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Qualora, prima della scadenza dell'Ordinativo di Fornitura non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario, l'Azienda U.S.L. di Piacenza può disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario al periodo della nuova aggiudicazione ed al passaggio di consegne con la nuova impresa appaltatrice.
4. Al Fornitore può essere richiesto, in relazione a specifiche prestazioni/servizi dell'appalto in oggetto, l'affiancamento delle proprie maestranze con quelle del appaltatore cessante per un periodo limitato di tempo necessario al pieno ed efficace subentro nei servizi di cui trattasi
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 6 Utilizzazione della Convenzione

1. L'Azienda U.S.L. di Piacenza è la sola Azienda che può utilizzare la presente Convenzione e deve essere registrata al Sistema.
2. L'Azienda U.S.L. di Piacenza utilizza la Convenzione mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto dal Punto Ordinante ed inviato al Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno consegnate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 7 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Azienda U.S.L. di Piacenza si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dall'Azienda U.S.L. di Piacenza.
2. Data la particolare natura dei servizi oggetto della Convenzione l'Azienda AU.S.L. di Piacenza, contatta il Fornitore in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a mezzo telefono, fax o e-mail per concordare un incontro.
3. Nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi il Fornitore deve recarsi presso la sede indicata dall'AU.S.L. per definire ed integrare alcune caratteristiche dei servizi, in conformità a quanto disciplinato dal capitolato Tecnico e dall'offerta del Fornitore. Quanto concordato tra il Fornitore e L'azienda USL di Piacenza dovrà risultare da un apposito Atto di Regolamentazione del servizio, sottoscritto da entrambe le parti.
4. Durante l'incontro il Fornitore e l'Azienda USL di Piacenza devono accordarsi anche sulla modalità di subentro al precedente Fornitore. Inoltre, sempre in tale sede, verranno definite le tempistiche e le modalità per la presentazione, da parte del Fornitore, del piano di lavoro per ogni UU.OO o gruppi di esse come richiesto all'art. 6.1 "Rapporto di lavoro" del Capitolato Tecnico, verrà stilato un protocollo per il ritiro della biancheria sporca e quant'altro risulti necessario per il corretto espletamento del servizio nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato e nell'offerta del Fornitore. Nella medesima sede il Fornitore comunicherà il nominativo dei soggetti nominati come responsabili.
5. A seguito della redazione dell'atto di cui sopra l'Ordinativo di Fornitura deve essere emesso dall'Azienda U.S.L. di Piacenza sulla base del modello disponibile sul sito www.intercent.it, e la

ricezione dello stesso vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nell'Offerta Tecnica ed Economica e nell'atto medesimo.

Articolo 8 Variazioni, modifiche ed integrazione dell'appalto

Qualsiasi variazione del servizio rispetto a quanto concordato in sede di gara e a quanto risultante dall'atto di regolamentazione di cui al punto successivo dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda U.S.L. attraverso il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 310 del D.P.R. 207/10: qualsiasi variazione effettuata senza preventiva autorizzazione sarà considerata inadempienza gravissima.

Articolo 9 Condizioni dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dell'Ordinativo di Fornitura.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nella documentazione di gara, ulteriormente integrata e specificata dall'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Piacenza o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e l'Azienda U.S.L. di Piacenza da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Azienda U.S.L. di Piacenza e/o da terzi autorizzati.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda U.S.L. di Piacenza presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, ha predisposto un D.U.V.R.I., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Azienda U.S.L. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda U.S.L. di Piacenza di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, ivi comprese verifiche presso i locali del fornitore riguardo all'adozione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei documenti di pertinenza All'Azienda USL contraente.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda U.S.L. di Piacenza.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda U.S.L. di Piacenza di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 10 Oneri ed obblighi specifici a carico del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica a:

- disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di esperienza, in grado di seguire ed eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, nessuna fase esclusa, in un'ottica di unicità, legittimità, economicità e trasparenza;
- fornire all'Azienda U.S.L. di Piacenza, l'accesso al software gestionale offerto in sede di gara, per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura,
- provvedere alla necessaria formazione e assistenza del personale dell'Azienda AUSL di Piacenza in merito all'utilizzo del software gestionale;
- provvedere alla necessaria formazione del proprio personale;
- utilizzare prodotti e mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale nonché imballaggi in materiale non vergine, riciclato o misto, in conformità a quanto offerto nell'ambito della propria offerta tecnica;
- impegnarsi, su segnalazione dell'Azienda U.S.L. di Piacenza a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'intero servizio di lavanoleggio;
- manlevare e tenere indenne l' Agenzia nonché l' Azienda U.S.L. di Piacenza, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'espletamento del servizio;
- garantire la continuità del servizio;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- eseguire la prestazione del servizio oggetto della Convenzione in tutti i luoghi indicati dall'Azienda U.S.L. di Piacenza;
- mettere a disposizione dell'U.S.L. di Piacenza qualora se ne verificasse la necessità lo spazio aggiuntivo per la gestione del guardaroba.

Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo del Capitolato Tecnico "Osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di rapporto di lavoro" e precisamente al punto Rapporto di Lavoro il Fornitore si obbliga a:

7. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 8. applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci-lavoratori, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 9. a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
1. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
 2. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
 3. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 12 Obblighi a carico dell'Azienda U.S.L. di Piacenza

Per agevolare l'esecuzione del servizio ad opera del Fornitore, l'Azienda medesima si impegna a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi nonchè a prestare ogni collaborazione e ad adempiere agli obblighi a suo carico previsti nel Capitolato e suoi allegati.

Articolo 13 Periodo di prova

1. Il Fornitore dovrà superare un periodo di prova pari a mesi 12 (dodici).
2. Durante tale periodo l'Azienda U.S.L. di Piacenza effettuerà le verifiche di conformità dei servizi descritti nel Capitolato e suoi allegati, integrati dall'Offerta tecnica del Fornitore, con quelli effettivamente erogati.
3. Il periodo di prova non si intende superato qualora l'Azienda U.S.L. effettui tre formali contestazioni scritte e motivate, in relazione alla mancata conformità di cui al comma 2 inviate all'Agenzia.
4. In tale caso l'Agenzia, in seguito ad opportune valutazioni, procederà alla risoluzione di diritto della Convenzione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.
5. In caso di risoluzione l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio alla Ditta concorrente seconda classificata in graduatoria nella procedura di gara ovvero di ripetere l'esperimento di gara.
6. Nel caso di non superamento della prova al Fornitore spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, ed accertato dagli uffici preposti, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo; inoltre si procederà all'addebito della somma corrispondente al 25% del valore del deposito cauzionale fatti salvi i maggiori danni.
7. Il periodo di prova si intende superato se non sarà intervenuta comunicazione contraria nei 12 mesi.

Articolo 14 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda U.S.L. di Piacenza in forza dell'Ordinativo di Fornitura saranno costituiti dalla somma dei prezzi delle singole attività che lo compongono, determinati sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Disciplinari Tecnici, dedotti i relativi ribassi di aggiudicazione.
2. L'IVA è a carico dell'Azienda U.S.L. di Piacenza nella misura prevista dalla Legge.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

| Tipologia servizio / fornitura | Prezzo unitario | Prezzo unitario | Totale offerto |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Noleggio e Ricondizionamento Biancheria Piana per giornata di degenza ordinaria, di day hospital, di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e le prestazioni dialitiche | 4,20 | 2,90 | € 1.052.450,60 |
| per operatore dotato di divisa | € 259,15 | € 182,50 | € 602.432,50 |
| per operatore 118 dotato di divisa | €657,00 | € 300,00 | € 22.800,00 |
| Tipologia servizio / fornitura | Prezzo unitario | | Totale offerto |
| Camicia m/l D.S.M. | € | 2,30 | € 662,40 |
| Camicia m/c D.S.M. | € | 2,30 | € 328,90 |
| Giacca D.S.M. | € | 2,48 | € 7,44 |

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gonna D.S.M. | € 1,42 | € 12,78 |
| Pantalone D.S.M. | € 1,93 | € 2.881,49 |
| Pullover D.S.M. | € 3,65 | € 4.182,90 |
| Polo D.S.M. | € 1,86 | € 1.984,62 |
| Maglietta cotone D.S.M. | € 0,64 | € 80,00 |
| Giacca pigiama D.S.M. | € 1,28 | € 129,28 |
| Sciarpa D.S.M. | € 1,06 | € 2,12 |
| Giacca a vento D.S.M. | € 6,96 | € 111,36 |
| Camicia da notte D.S.M. | € 1,72 | € 65,36 |
| Gilet D.S.M. | € 2,46 | € 4,92 |
| Pantalone corto D.S.M. | € 0,84 | € 104,16 |
| Pantalone pigiama D.S.M. | € 0,55 | € 64,35 |
| Vestaglia D.S.M. | € 1,38 | € 16,56 |
| Servizio di trasporto per ospedale e territorio | € 146.000,00 | € 146.000,00 |
| Servizio di guardaroba e distribuzione c/o ospedale nuovo e vecchio | € 210.000,00 | € 210.000,00 |
| zoccolo bianco | € 15,25 | € 6.405,00 |
| scarpa bianca con lacci | € 35,00 | € 2.275,00 |
| scarpa bianca senza lacci | € 35,00 | € 525,00 |
| zoccolo blu | € 15,25 | € 3.202,50 |
| stivale bianco | € 19,46 | € 97,30 |
| stivale verde | € 19,46 | € 97,30 |
| scarpa di sicurezza | € 41,00 | € 1.845,00 |
| zoccolo bianco | € 25,10 | € 878,50 |
| scarpa bianco con lacci | € 28,44 | € 568,80 |
| scarpa bianco senza lacci | € 27,67 | € 276,70 |
| scarpa nera con lacci | € 52,72 | € 263,60 |
| scarpa nera senza lacci | € 52,72 | € 263,60 |
| scarponcino | € 50,00 | € 250,00 |
| stivale ergonitril | € 19,46 | € 97,30 |
| materassi ignifughi snodati | € 101,86 | € 5.093,00 |
| materasso a 5 sezioni e 4 snodi | € 188,10 | € 940,50 |
| materasso per barelle pronto soccorso | € 51,92 | € 259,60 |
| cuscini in poliuretano ignifugo cm. 45x75 | € 15,08 | € 5.278,00 |
| cuscini per pediatria cm. 40x60 | € 10,45 | € 104,50 |
| cuscini comparto operatorio cm. 26x38x8 | € 12,76 | € 191,40 |
| guanciale con incavo 45x45x5 | € 10,89 | € 272,25 |
| tessuto per tende ignufugo | € 3,00 | € 150,00 |
| lavaggio tende inferiore ai 2mq. | € 3,00 | € 750,00 |
| lavaggio tende superiore ai 2mq. | € 3,00 | € 375,00 |

5. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dell'Azienda U.S.L. di Piacenza.

Articolo 15 Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
2. In ogni caso la prima revisione potrà essere concessa solo dopo i primi 12 mesi dalla stipulazione della Convenzione.

Articolo 16 Rinegoziazione dei prezzi

1. La presente Convenzione è soggetta alla disciplina derivante dall'art. 17 del DI n. 98 del 6/7/2011, convertito in L n. 111/2011 come modificata in particolare dall'art. 7bis del D.L. 94/2012 e dall'art. 15 del D.L. 95/2012.
2. Il Fornitore, pertanto, sarà tenuto alla rinegoziazione dei singoli canoni ovvero dei prezzi unitari per le prestazioni compensate a misura qualora ricorrano le situazioni di cui all'art. 17, 1° comma, lett. a). In caso di mancato accordo l'Azienda U.S.L. di Piacenza avrà diritto di recedere dal contratto, limitatamente al servizio o alle prestazioni per le quali risultino le cosiddette "differenze significative di prezzi" con facoltà di assegnarli ad altro Fornitore.

Articolo 17 Fatturazione e pagamenti

1. Per quanto riguarda le forniture di beni in acquisto, (scarpe, materassi...) il Fornitore dovrà emettere apposite fatture, che dovranno indicare con precisione il tipo e le quantità effettivamente consegnate.
2. Per i servizi di lavanolo, il Fornitore emetterà fatture mensili posticipate, tenendo separate nelle stesse gli importi dei vari servizi erogati.
3. Il pagamento delle fatture sarà subordinato all'effettiva e tempestiva disponibilità degli esiti delle analisi di cui all'art. 19.1 del Capitolato Tecnico e all'esito positivo dei controlli di risultato e di processo di cui all'art. 26.2 del Capitolato Tecnico
4. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall' Azienda U.S.L. di Piacenza in favore del Fornitore, sulla base delle fatture mensili a canone fisso emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, e dal presente Atto. Per il primo anno di vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, il canone mensile è pari ad un dodicesimo dell'importo annuale di aggiudicazione.
5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, sarà effettuato il conguaglio sulla base dei servizi effettivamente resi nell'anno precedente ed emessa la relativa fattura a conguaglio per i servizi eccedenti. Qualora dal conguaglio emergano crediti a favore dell'Azienda U.S.L., le relative partite saranno regolate tra le parti.
6. L'importo dei canoni mensili di ciascun anno successivo al primo, sarà pari ad un dodicesimo dell'importo relativo all'anno precedente, risultante dal conguaglio.
7. La fatturazione deve essere sempre accompagnata da un report riportante i servizi effettivamente resi nel mese di riferimento.
8. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte dell'Amministrazione contraente.
9. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
10. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell'Azienda U.S.L. nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene.
11. L'importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti per SI.GI Servizi Ospedalieri S.r.l.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA Ag.. Gagnano Tebbiense -IBAN
IT20J0623065330000030083725 – **BNL** Filiale di Piacenza IBAN
IT74Q0100512600000000004849
Per Servizi Italia S.p.A.

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <u>Monte Paschi Siena</u> | Ag.Reggio Emilia | <u>IT38F0103012802000003893346</u> |
| <u>Banca Nazionale del Lavoro</u> | Ag. Reggio Emilia | <u>IT94Q0100512800000000000794</u> |
| <u>Banca Popolare Milano</u> | Ag.Reggio Emilia | <u>IT79A0558412800000000001480</u> |
| <u>Banca Popolare Vicenza</u> | Ag.Fidenza | <u>IT11E0572865730620570438241</u> |
| <u>Barclays Bank</u> | Ag.Milano | <u>IT27X0305101699000040240106</u> |
| <u>Banca Pop. Emilia Romagna</u> | Ag.Reggio Emilia | <u>IT13N0538712800000001624879</u> |
| <u>CREDEM</u> | Ag.Reggio Emilia | <u>IT47E0303212800010000095294</u> |
| <u>CARIGE</u> | Ag. Reggio Emilia | <u>IT85B0617512800000005384020</u> |
| <u>Cassa Risparmio di Parma</u> | Ag.Reggio Emilia | <u>IT18F0623012803000040351095</u> |
| <u>Cassa Risparmio di Parma</u> | Ag.Parma | <u>IT48K0623012710000002875541</u> |
| <u>Banco Popolare</u> | Ag.Reggio Emilia | <u>IT24J0503412800000000043418</u> |
| <u>Carisbo</u> | Ag.Reggio Emilia | <u>IT96F063851280110000002663</u> |

UNICREDIT

Ag.Modena

IT19X0200812926000030003305

12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nell' Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Azienda U.S.L. di Piacenza e/o dall'Agenzia.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare, al momento della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, il Conto Corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare all'Azienda U.S.L. di Piacenza le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative all'Ordinativo di Fornitura inerente la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e l'Ordinativo stesso sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Azienda USL Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Azienda stessa.
7. L' Azienda U.S.L. di Piacenza verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all' Azienda U.S.L. di Piacenza, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà Azienda U.S.L. di Piacenza richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 19 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20 Cauzione definitiva

1. Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari al 10% dell'importo aggiudicato tenuto conto del possesso della ISO 9001/08.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto di fornitura da essa derivante. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene corrisposta all'Azienda U.S.L. di Piacenza.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda U.S.L. di Piacenza/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali" ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda U.S.L. di Piacenza/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine i Soggetti contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda U.S.L. di Piacenza e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21 Subappalto

1) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

servizio di trasporti interni
servizio di logistica interna
servizio di gestione guardaroba
parte del servizio lavaggio

2) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda USL, all' Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda USL. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l' Agenzia non autorizzerà il subappalto.
- 5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6) Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
- 7) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o dell'Azienda USL per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 8) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o dell'Azienda USL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 9) Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
- 10) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 11) Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere dell'Azienda USL entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 12) Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda USL sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
- 13) In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l' Agenzia potrà risolvere la Convenzione e l'Azienda USL l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 14) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 22 Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, l'Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
- **0,3% del prezzo annuale netto per degenza ordinaria, di Day Hospital, Osservazione Breve Intensiva (OBI)**
 - **e/o 0,3% del prezzo annuale netto per biancheria confezionata**
 - **e/o 0,3% del prezzo dei capi in acquisto ordinati**
- a seconda del genere di capi interessati dai comportamenti che hanno generato l'eventuale applicazioni di penali, per le fattispecie di:**
- Mancato rispetto di anche solo una delle caratteristiche di materassi e/o guanciali forniti, come indicato nell'allegato 3 del Capitolato Tecnico ;

- Mancata rispondenza tra le caratteristiche tecnico-merceologiche degli articoli forniti e quelle dichiarate nelle schede tecniche;
 - Mancata rispondenza tra quantitativi e tipologia di articoli rilevati durante le operazioni di spunta ed i quantitativi effettivamente consegnati;
 - Quantitativo di biancheria riscontrato ai controlli sulle consegne difforme da quanto registrato in bolla di consegna;
 - Presenza sul carrello di pacchi senza etichetta e/o con evidenti segni di asportazione della stessa;
 - Mancata disponibilità in guardaroba dei capi necessari per la vestizione;
 - Fornitura di vestiario, anche ad una sola persona, che risulti indecoroso o sia di taglia o foggia che, ad insindacabile giudizio dell'Azienda U.S.L., sia vistosamente non appropriato;
 - Accertata mancanza di quantitativi superiori al 15% della giacenza prevista nell'allegato 3 per ogni articolo;
 - Trasporto effettuato con mezzi non idonei (ad esempio roller non dotati dei sistemi di contenimento dichiarati in sede di offerta) o trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita sullo stesso carrello/automezzo privo delle caratteristiche di cui all'**art. 17 del Capitolato Tecnico**;
 - Variazione del prodotto o del servizio rispetto a quanto indicato in sede d'offerta senza preventiva autorizzazione dell'Azienda U.S.L.;
 - Mancato o ridotto ritiro di sacchi di biancheria sporca;
 - Mancato ricevimento da parte dell'Azienda U.S.L. degli esiti delle analisi di cui al **Capitolato Tecnico**;
 - **Mancato ricevimento degli esiti** dei controlli di risultato e di processo di cui all'art. 26.2 del Capitolato Tecnico;
 - Mancato rispetto dei limiti massimi ammissibili stoccabili nei locali assegnati;
 - Mancata comunicazione all'Azienda U.S.L. della sostituzione dei detergenti e disinfettanti o del cambio di stabilimento senza autorizzazione;
 - Mancata applicazione del sistema di qualità garantito;
 - **0,1‰ del prezzo annuale netto per degenza ordinaria, di Day Hospital, Osservazione Breve Intensiva (OBI)**
 - **e/o 0,1‰ del prezzo annuale netto per biancheria confezionata**
 - **e/o 0,1‰ del prezzo dei capi in acquisto ordinati****a seconda del genere di capi interessati dai comportamenti che hanno generato l'eventuale applicazioni di penali, per le fattispecie di:**
 - Sostituzione della divisa con taglia o tipologia di articolo non corrispondente a quella richiesta;
 - Mancata presenza dell'etichetta attestante la sanitizzazione su mezzi/carrelli per il trasporto del pulito, come indicato all'art. "Movimentazione biancheria" del Capitolato;
 - Ritardo oltre le 24 ore del reintegro dell'eventuale ridotta scorta di guardaroba e per quantitativi inferiori al 15% della giacenza prevista per ogni articolo;
 - Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con l'Azienda Sanitaria.
 - Ritardo oltre le 5 ore per la fornitura delle ulteriori scorte richieste in caso di emergenza dall'Azienda USL.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda U.S.L. di Piacenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda U.S.L. di Piacenza, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda U.S.L. di Piacenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'Azienda U.S.L. di Piacenza può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell' Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda U.S.L. di Piacenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. L'Azienda U.S.L. di Piacenza in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Articolo 23 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'Azienda U.S.L. di Piacenza hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Fornitore si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti, di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale.
9. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati trasmessi all'Azienda U.S.L. di Piacenza verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.
10. L'Azienda U.S.L. è titolare del trattamento dei dati personali e sensibili che vengono trattati con riferimento all'appalto. A tal fine l'Azienda U.S.L. nomina il Fornitore del servizio di che trattasi quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 196/03.
11. Il Fornitore è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati sensibili e personali per conto dell'Azienda U.S.L. ed è tenuto a rispettare e osservare tutte le norme previste dal D.Lgs. 196/03 nonché ogni altra istruzione impartita in sede contrattuale o in successive comunicazioni da parte dell'Azienda stessa.
12. In caso di inadempimento, l'appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Titolare ai sensi di legge.

Articolo 24 Risoluzione

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dagli artt. 135 e seguenti del Codice dei contratti, secondo il combinato disposto di cui all'art. 297 del DPR 207/10.

2. In ogni caso, ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., l'Azienda U.S.L. di Piacenza può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata A/R., l'**Ordinativo di Fornitura** nei seguenti casi:

- a) mancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
- b) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- c) in caso di non superamento del periodo di prova;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- h) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- i) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- j) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- k) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- l) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- m) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- n) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.

3. L'**Agenzia**, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la **Convenzione** nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL di Piacenza, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa.

5. Avvenuta la risoluzione, l'Appaltatore cessante sarà obbligato alla riconsegna dei servizi nello stato in cui si trovano a favore del nuovo Appaltatore. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

6. L'Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore cessante il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Comunque l'Azienda U.S.L. di Piacenza avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto, in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Fornitore cessante è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

7. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore per i maggiori danni procurati.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda U.S.L. di Piacenza al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 25 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell' Azienda U.S.L. di Piacenza e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell' Azienda U.S.L. di Piacenza e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda U.S.L. di Piacenza, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda U.S.L. di Piacenza, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l' Azienda U.S.L. di Piacenza e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26 Clausola risolutiva espressa

1. Eventuali modifiche dell'oggetto dell'Ordinativo di Fornitura o deroghe alle disposizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dei tariffari, devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte per accettazione dell'Appaltatore.
2. Fermi restando i poteri e le facoltà di natura pubblicistica riconosciuti dalla legge all'Azienda U.S.L. di Piacenza, rimane già ora stabilito, valendo come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C., che il Contratto si intende risolto nel caso in cui, in relazione anche ad un singolo servizio, la prestazione non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale inadempienza si verifichi per 4 (quattro) volte annue, anche non consecutive, sulla base della segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento, formulata ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

Articolo 27 Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L' Azienda U.S.L. di Piacenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Azienda U.S.L. di Piacenza.

6. In caso di recesso dell' Azienda U.S.L. di Piacenza, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 28 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

Articolo 29 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto sarà efficace qualora notificata secondo le modalità di cui all'art. 117, 2° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fatta salva la facoltà dell'Azienda U.S.L. di Piacenza di rifiutare la cessione entro 45 giorni dalla notifica. In ogni caso non sarà opponibile all'Azienda U.S.L. di Piacenza la cessione di crediti liquidi ed esigibili, secondo la normativa dettata in materia per i pagamenti da effettuarsi a cura della Pubblica Amministrazione.

3. Il Fornitore può concordare con l'Azienda U.S.L. di Piacenza la possibilità di cessione di crediti non esigibili o che verranno a maturazione nell'ambito del contratto di appalto, previa formale ed esplicita accettazione da parte della stessa A.U.S.L.

4. In ogni caso l'Azienda U.S.L. di Piacenza potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto d'appalto, come previsto dall'art. 117, 5° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da considerarsi clausola legale ai sensi dell'art. 1339 del C.C.

5. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda U.S.L. di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 30 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell' Azienda U.S.L. di Piacenza una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Azienda U.S.L. di Piacenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda U.S.L. di Piacenza.
3. L'Azienda U.S.L. di Piacenza si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all' Azienda USL medesima la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda USL contraente, la stessa fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 31 Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell Sig.ra Francesca Rossi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia e dell'Azienda USL di Piacenza.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0523/785121, numero di fax 0523/785151, indirizzo e-mail f.rossi@ib-santalucia.it.

Articolo 32 Innovazione tecnologica

Alla luce di quanto disciplinato dagli artt. 8.1 e 8.2 del capitolato tecnico, le parti si impegnano ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 33 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l' Azienda USL Contraentie, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 34 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l' Azienda U.S.L. di Piacenza è competente in via esclusiva il foro di Piacenza.

Articolo 35 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda U.S.L. di Piacenza, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso l' Azienda U.S.L. di Piacenza dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 36 Informativa videosorveglianza

Il Fornitore è tenuto a prendere visione dell'informativa sulla presenza del sistema di videosorveglianza presso l'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori) sul sito dell'azienda ospedaliera all'indirizzo www.aU.S.L..pc.it, menù a tendina in alto a sinistra, selezionando la voce "Partner" oppure utilizzando la funzione "Cerca nel sito" e ricercando il termine "videosorveglianza".

Articolo 37 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all' Azienda U.S.L. di Piacenza per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 38 Verifiche sull'esecuzione contratto

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al paragrafo Controlli del servizio, al punto "Verifiche di Conformità si stabilisce:

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda U.S.L. di Piacenza ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda U.S.L. di Piacenza .

Articolo 39 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell'Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'Ordinativo di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'AGENZIA

IL FORNITORE